

## **DISCIPLINA STP**

### **TIPOLOGIA SOCIETARIA AMMESSA**

#### **Art. 10, co. 3 legge 183/2011 e Art. 1 DM 34/13 - Definizioni**

È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i seguenti modelli societari: Società di capitali (SPA, SRL, SAPA), Società di persone (SS, SNC, SAS), Cooperative

### **QUALITA' DEI SOCI**

#### **Art. 10, co. 3 legge 183/2011**

L'atto costitutivo deve prevedere l'ammissione in qualità di soci dei:

- 1 - professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni;
- 2 - nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
- 3 - soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche;
- 4 - soggetti non professionisti soltanto per finalità di investimento.

### **DENOMINAZIONE**

#### **Art. 10, co. 5 legge 183/2011**

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti

### **OGGETTO SOCIALE**

#### **Art. 10, co. 4, let. b) legge 183/2011**

l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci

### **MULTIDISCIPLINA E MULTIPROFESSIONALITA'**

#### **Art. 10, co. 8 legge 183/2011 e Art. 1 DM 34/13 - Definizioni**

La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali

#### **Art. 8 DM 34/13 - Iscrizione albo**

La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo

### **MODALITA' ESECUZIONE INCARICO E RESPONSABILITA'**

#### **Art. 10, co. 4, let. c) e c bis) legge 183/2011**

L'Atto Costitutivo deve prevedere:

- 1 - i criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
- 2 - la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- 3 - la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale

#### **Art. 3 e 4 DM 34/13 - Obblighi informativi e conferimento incarico**

La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, deve fornire le seguenti informazioni:

- a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
- b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
- c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto (atto scritto) dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

#### **Art. 5 DM 34/13 - Esecuzione incarico**

Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3. E' fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

#### **Art. 10, co. 3 legge 183/2011**

In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;

### **ULTERIORI CAUSE DI SCIoglimento**

#### **Art. 10, co. 3 legge 183/2011**

Il venir meno della condizione relativa alla "partecipazione dei soci prof in misura dei 2/3" costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

### **INCOMPATIBILITA'**

#### **Art. 10, co. 6, legge 183/2011**

La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti

#### **Art. 6 DM 34/13 - Incompatibilità**

L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

- a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
- b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del periodo che precede la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale

Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista

### **ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE**

#### **Art. 7 DM 34/13 - Iscrizione Registro Imprese**

Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti. L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340

#### **ISCRIZIONE ALL'ALBO DI APPARTENENZA E PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE**

##### **Art. 8 DM 34/13 - Iscrizione Albo**

La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti

##### **Art. 9 DM 34/13 - Procedimento**

La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione.

- a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

##### **Art. 10 DM 34/13 - Diniego di iscrizione**

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 11 DM 34/13 - Cancellazione dall'albo**

Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

### **REGIME DISCIPLINARE**

#### **Art. 10, co. 7 e co. 4 let. d) legge 183/2011**

I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. L'atto costitutivo deve prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo

#### **Art. 12 DM 34/13 - Regime disciplinare della società**

Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

### **DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE**

#### **Relazione illustrativa del Ministero della Giustizia**

Ancora, restano estranei all'oggetto del provvedimento illustrato, per assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscale e previdenziale delle società professionali, aspetti che trovano adeguata regolamentazione legislativa per talune professioni (ingegneri, architetti) e che, quanto agli avvocati, sono stati di recente esplicitamente trattati dalla citata riforma ordinamentale

### **COLLEGAMENTO CON LE ALTRE TIPOLOGIE ASSOCIATIVE/SOCIETARIE**

#### **Art. 10, co. 9 legge 183/2011 e art. 2 DM 34/13**

Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Istruzioni Camera di Commercio per l'iscrizione delle Società tra Professionisti nella sezione speciale del Registro Imprese**

Il 22 aprile 2013 è entrato in vigore il regolamento attuativo\* per le società tra professionisti.

Da questa data i professionisti iscritti in Ordini e Collegi (architetti, ingegneri, commercialisti, geometri, notai etc...) possono svolgere la propria attività, regolamentata nel sistema ordinistico, anche in forma societaria. Tale società tra professionisti (STP) deve essere iscritta **nel Registro delle Imprese e negli albi o registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.**

Le 'STP tra avvocati' restano soggette alla normativa contenuta nel d.lgs. n.96/2001: pertanto possono costituirsi solo come società regolate dalle norme sulle società in nome collettivo e con attività esclusiva di avvocato.

Per consentire lo svolgimento in forma societaria dell'attività professionale regolamentata la STP, costituita ai sensi della legge 183/2011, deve iscriversi **nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese**, in cui si iscrivono le società tra avvocati, secondo questo iter:

1. la STP si iscrive come società inattiva al registro delle imprese;
2. successivamente la STP si iscrive nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza.

Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (c.d. 'società multidisciplinare') deve iscriversi presso l'albo o il registro dell'Ordine/Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo; se non risulta un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art.7 decreto n. 34/2013)

3. Infine, quando la STP inizia l'attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio deve richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese.

#### **Riferimenti normativi**

Legge 12/11/2011 n. 183, art. 10 "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

DM 8/02/2013 n. 34 "Decreto Attuativo" (in vigore dal 22 aprile 2013)

Disegno di legge "Semplificazioni"

Istruzioni Camera di Commercio per l'iscrizione al registro Imprese delle STP

## **ASPETTI FISCALI**

Esiste un principio assoluto nel diritto tributario stabilito negli artt. 6 (per le società di persone) e 81 (società di capitali) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986, anche TUIR) che prevede l'attrazione a reddito d'impresa dei redditi prodotti da società da qualunque fonte provenga, ad esclusione delle società semplici che non possono svolgere attività commerciale. Tale orientamento è stato già confermato dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad un interpello l'8 maggio 2014 e con la consulenza giuridica n. 954-55/2014 del 16 ottobre 2014. Lo stesso orientamento è stato fornito in passato mediante Risoluzione n. 56/E del 24 maggio 2006 per una società di ingegneria, mentre di diverso avviso era stata la risposta pubblicata con Risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003 per una società di avvocati dove l'attività svolta (esclusivamente professionale) aveva prevalso sulla forma societaria adottata (società di persone).

### *Decreto legge sulle Semplificazioni 2014 - STRALCIATO*

Alle società costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## **MASSIME SOCIETARIE NOTAI TRIVENETO**

### **Q.A.4 - (ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

L'iscrizione delle società tra professionisti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013, non è sostitutiva dell'iscrizione della medesima società nella Sezione Ordinaria o in altra Sezione Speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto, ma si aggiunge ad essa.

L'iscrizione di cui all'art. 7 del Regolamento ha solo la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'art. 6 del medesimo Regolamento, mentre l'iscrizione richiesta dalla disciplina del modello prescelto produce tutti gli effetti che gli sono propri, compreso quello costitutivo della persona giuridica per le società di capitali.

### **Q.A.5 - (S.T.P. UNIPERSONALE - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

Si ritiene possibile costituire una s.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto.

### **Q.A.6 - (FORMAZIONE DEL CAPITALE DI S.T.P. - INSUSSISTENZA DI OBBLIGHI DI CONFERIMENTO D'OPERA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI - 1° pubbl. 9/13 -**

Il capitale di una s.t.p. può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro.

Né la legge n. 183/2011, né il regolamento n. 34/2013 richiedono che il socio professionista debba assumere l'obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d'opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio).

Stante quanto sopra, si ritiene che il socio professionista possa assumere nei confronti della società l'obbligo di eseguire l'incarico professionale ad essa conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall'ordinamento (tipiche o atipiche).

**Q.A.7 - (INDEROGABILITA' DEL REGIME LEGALE DI RESPONSABILITA' DEI SOCI DI S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

Non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di s.t.p. previsto dal modello societario prescelto.

**Q.A.8 - (OPERATIVITA' DELLA S.T.P. IN ASSENZA DEL REQUISITO DELLA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI SOCI PROFESSIONISTI - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Il venir meno di tale condizione integra una causa di scioglimento della società, e di cancellazione dall'albo professionale, solo nel caso in cui questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

A quanto sopra consegue che il venir meno della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti non inibisce in alcun modo l'adozione di valide deliberazioni o decisioni dei soci, ciò tanto nei sei mesi in cui la società non è ancora sciolta, quanto nella eventuale successiva fase di liquidazione.

Nelle società di capitali, la causa di scioglimento derivante dalla mancata ricostituzione nei sei mesi della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti opererà dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'accertamento di tale causa di scioglimento operato dagli amministratori, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2484 c.c.

**Q.A.9 - (LEGITTIMITA' DI CLAUSOLE CHE PREVEDONO MAGGIORANZE SUPERIORI AI DUE TERZI NELLE DECISIONI DEI SOCI - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Tale previsione non si sostituisce alle regole proprie del modello societario prescelto (artt. 2252, 2368, 2369 e 2479-bis c.c.), ma si aggiunge ad esse.

Stante quanto sopra, si ritiene preferibile ritenere che il legislatore non abbia inteso riservare ai soli soci professionisti l'adozione delle decisioni dei soci, ma semplicemente abbia voluto garantire a quest'ultimi una maggioranza particolarmente qualificata al fine di impedire che la società sia controllata dai soci non professionisti, ai quali comunque non è stato sottratto il diritto di voto.

A ciò consegue che in tutte le s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto quorum decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell'adozione delle decisioni dei soci.

**Q.A.10 - (LEGITTIMITA' DELLA DETENZIONE DA PARTE DEI SOCI NON PROFESSIONISTI DI AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO CHE SUPERINO IL TERZO DEL**

La legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto.

Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale.

E' anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto.

**Q.A.11 - (COMPOSIZIONE SOGGETTIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

In assenza di limiti legali si ritiene legittima qualsiasi composizione soggettiva dell'organo amministrativo di s.t.p..

Lo stesso potrà pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche.

**Q.A.12 - (ESCLUSIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

L'oggetto sociale delle s.t.p. deve essere limitato esclusivamente all'attività professionale (o alle attività professionali in caso di s.t.p. costituita per l'esercizio di più attività professionali) in funzione all'esercizio della quale (o delle quali) sono costituite.

L'oggetto sociale non può contenere l'espressa previsione di altre attività estranee all'attività professionale per l'esercizio della quale la s.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale.

**Q.A.13 - (AMMISSIBILITA' DI ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

Perfettamente compatibile con l'esclusività dell'oggetto sociale della s.t.p. è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all'esercizio della professione ordinistica prescelta e, quindi, la possibilità per la società professionale di rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e di compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all'esercizio dell'attività professionale stessa. Comunque la previsione della legittimità di tali attività è ammissibile solo in quanto si tratti di attività collegate da un nesso di strumentalità funzionale con l'attività professionale ordinistica che costituisce l'oggetto esclusivo della s.t.p..

**Q.A.14 - (NECESSARIA SUSSISTENZA IN SEDE DI COSTITUZIONE DI S.T.P. DI SOCI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI PREVISTE DALL'OGGETTO SOCIALE -**

Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell'oggetto sociale.

**Q.A.15 - (OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P. MULTIDISCIPLINARI E ATTIVITA' PREVALENTI - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

Una s.t.p. multidisciplinare può, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 8, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, individuare come prevalente una delle attività professionali ordinistiche dedotte nell'oggetto sociale, ma tale individuazione di "prevalenza" non è da ritenersi necessaria né obbligatoria.

**Q.A.16 - (INCOMPATIBILITA' DI PARTECIPAZIONE A PIU' S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

Stante il dettato normativo dell'art. 10, comma 6, della L. 12 novembre 2011 n. 183 e la disciplina contenuta nel Capo III (artt. 6 e 7) del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, la partecipazione ad una s.t.p. appare incompatibile con la partecipazione ad altra s.t.p. tanto per il socio professionista quanto per il socio per finalità d'investimento o per prestazioni tecniche.

**Q.A.17 - (MODIFICA DI SOCIETA' NON PROFESSIONALE ESISTENTE IN S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)**

La sostituzione dell'oggetto sociale di una società non professionale esistente con quello esclusivo dell'esercizio di un'attività professionale ordinistica e la conseguente contestuale adozione di tutti gli elementi richiesti dall'art.10 della L. 183/2011, non costituisce trasformazione in senso tecnico/giuridico, in quanto le s.t.p. non sono un genere autonomo con causa propria (vedi orientamento Q.A.2); pertanto non trovano applicazione in detta fattispecie le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.